



COMUNE DI DORGALI

Viale Umberto, 37 - CAP. 08022
PROVINCIA DI NUORO

Prot. n. 4464 del 18.03.2016

Ordinanza n.08 del 18.03.2016

Oggetto: REITERAZIONE ORDINANZA N. 52 DEL 15.09.2015 RELATIVA ALLA "Lotta e contenimento del Punteruolo rosso delle palme (*Rhynchophorus ferrugineus*). Recepimento dell'ordinanza del presidente della regione n. 3 del 31/12/2013 avente ad oggetto Disposizioni urgenti in deroga alle procedure di trasporto, accumulo e compostaggio del materiale di risulta derivante dalle operazioni di abbattimento di palme infestate da punteruolo rosso nel territorio regionale, emanata ai sensi dell'art. 191, c.1 del D. Lgs152/2006" nella parte in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

IL VICE SINDACO

PREMESSO CHE

- il punteruolo rosso, *Rhynchophorus ferrugineus*, è un insetto originario dell'Asia meridionale e della Melanesia estremamente dannoso per un gran numero di specie di palme (arecaceae), in grado di portare in breve tempo alla morte degli esemplari di palma attaccati. E' un parassita particolarmente aggressivo, potenzialmente pericoloso anche per la palma nana (*Chamaerops humilis*), specie spontanea caratteristica e peculiare degli ambienti costieri della Sardegna;
- i primi focolai di Punteruolo rosso della palma sono stati rivenuti in Sardegna nel 2007 nell'area di Barisardo e Tortolì, successivamente si sono estesi all'intera Ogliastra e ai comuni del sud dell'Isola a partire dal focolaio di Capoterra. A novembre 2013, secondo i dati ufficiali, il punteruolo è presente in tutte le otto province sarde, con 13 comuni classificati in "zona di contenimento", 56 in "zona infestata" e 93 in "zona cuscinetto";
- il Servizio fitosanitario regionale, a partire dalla prima metà del 2008, ha emanato una successione di misure fitosanitarie urgenti e prescrizioni obbligatorie atte a cercare di eradicare o contenere la diffusione di *Rhynchophorus ferrugineus* nei luoghi di rinvenimento e in ultimo il Piano d'Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della palma in Sardegna approvato con determinazione n. 21866/920 del 03.12.2013;
- la Regione Sardegna, ai sensi della sopra richiamata DGR n. 47/49 del 30.12.2010, ha in corso di esecuzione il Programma regionale di lotta al punteruolo rosso delle palme, coordinato e pianificato dal Tavolo Tecnico Fitosanitario Regionale e attuato, secondo ruoli operativi e tecnici diversificati, dall'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente Servizio Tutela del suolo e politiche forestali, dalla Provincia Capofila Ogliastra, dal Servizio Fitosanitario Regionale (Assessorato Regionale Agricoltura e Agenzia Laore Sardegna), dalle Province sarde, dall'Ente Foreste Sardegna;
- che il Programma regionale di lotta al punteruolo rosso delle palme è realizzato con iniziative che prevedono il coordinamento delle Province nella funzione di sovrintendenza e assistenza ai Comuni della Sardegna;
- Il Presidente della Regione Sardegna con Ordinanza n. 3 del 31/12/2013 ha emanato "Disposizioni urgenti in deroga alle procedure di trasporto, accumulo e compostaggio del

materiale di risulta derivante dalle operazioni di abbattimento di palme infestate da punteruolo rosso nel territorio regionale, emanata ai sensi dell'art. 191, c.1 del D. Lgs152/2006;

RILEVATO CHE

- Il Piano d'Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della palma in Sardegna (det. n. 21866/920 del 03.12.2013) ha natura prescrittiva e prevede che tutti i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di palme sono obbligati ad adottare specifiche misure fitosanitarie preventive o di risanamento;
- le misure fitosanitarie preventive del predetto Piano d'Azione Regionale impongono che il proprietario o detentore a qualunque titolo di palma debba provvedere autonomamente ad eseguire accurate ispezioni visive periodiche al fine di individuare precocemente sintomi; provvedere alla potatura o defogliazione durante il periodo invernale, coprire e disinfettare le ferite; eliminare i residui della potatura; intervenire preventivamente con prodotti insetticidi autorizzati;
- le misure fitosanitarie di risanamento impongono che il proprietario o detentore a qualunque titolo di palma debba provvedere alla realizzazione di trattamenti insetticidi (chimici o biologici) esoterapici o in endoterapia ovvero, in caso di irrimediabile compromissione della pianta, all'immediato abbattimento della stessa e successivo suo interrimento o distruzione meccanica mediante cippatura;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 3 del 31/12/2013 dispone che il trasporto e gestione del rifiuto da palma abbattuta per attacco da punteruolo rosso possa essere realizzato in deroga alle procedure di trasporto, accumulo e compostaggio ai sensi dell'art. 191, c.1 del D. Lgs152/2006, distinguendo fra loro le due casistiche dei comuni ricadenti in "zone di contenimento" - "zone infestate" rispetto ai comuni ricadenti in zone "indenni", essendo tale attribuzione da ricondursi agli aggiornamenti delle mappe regionali diffuse dal Servizio fitosanitario regionale.
- che l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 3 del 31/12/2013 individua una disciplina specifica e una procedura organizzativa su base comunale da adottarsi mediante emanazione di apposita Ordinanza sindacale di recepimento a seconda della classificazione attribuita al comune.

PRESO ATTO

- che il Comune di Dorgali è stato individuato nel Piano d'Azione Regionale (det. n. 21866/920 del 03.12.2013 come aggiornata dalla det. n. 1569/38 del 05.02.2015) tra i comuni ricadenti nelle zone di insediamento\contenimento;
- che la sopra richiamata Ordinanza Presidenziale prescrive che i Comuni della Sardegna ricadenti nelle zone di insediamento\contenimento devono provvedere a disporre entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza presidenziale nel BURAS, apposita ordinanza sindacale la quale, in deroga agli articoli 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 del D.Lgs n. 152/2006 dovrà prevedere, testualmente:
 - la sensibilizzazione e divulgazione presso i propri cittadini delle prescrizioni obbligatorie del Piano d'Azione Regionale;
 - l'obbligo per il proprietario o detentore di palma di adozione delle misure fitosanitarie previste dal Piano;
 - per i casi previsti dalle prescrizioni del Piano di Azione Regionale di trattamento fitosanitario con abbattimento della palma irrimediabilmente compromessa, l'obbligo di comunicazione al Servizio fitosanitario regionale della data di inizio e fine delle operazioni di abbattimento e distruzione tramite il Comune che notificherà immediatamente l'informazione al Servizio fitosanitario regionale e contestualmente alla Provincia di competenza;
 - per i casi previsti dalle prescrizioni del Piano di Azione Regionale di trattamento fitosanitario con abbattimento della palma irrimediabilmente compromessa si dovrà

provvedere a:

- l'individuazione dei centri di interrimento e/o messa in riserva e compostaggio comunale;
 - istituzione di procedimento di regolamentazione del centro di interrimento e/o messa in riserva e compostaggio comunale e della necessaria modulistica di corredo;
 - l'autorizzazione al trasporto del rifiuto dal punto di taglio al centro di interrimento e/o messa in riserva e compostaggio a favore di qualunque soggetto proprietario o detentore a qualunque titolo di piante infestate da punteruolo rosso, pubblico o privato che ne faccia istanza;
 - la prescrizione relativa alle modalità di trasferimento del rifiuto dal punto di taglio al centro di interrimento e/o messa in riserva e compostaggio comunale secondo la disciplina prescritta dal Servizio fitosanitario regionale e contenente le precauzioni necessarie a impedire la dispersione dei rifiuti nel territorio percorso (uso di teloni o reti antinsetto, uso di mezzi senza fenditura nelle giunzioni);
 - che qualora sia adottata la riduzione volumetrica per cippatura questa dovrà essere a cura e spese del Comune presso i centri di messa in riserva e compostaggio oppure a carico del proprietario presso il punto di taglio;
 - che qualora ricorrano i requisiti di disponibilità delle aree e le condizioni di compatibilità generale, è preferibile che le operazioni di interrimento possano essere realizzate presso il punto di taglio a cura e spese del soggetto proprietario o titolare della palma;
 - In caso di presenza di ecocentro comunale, compatibilmente con la gestione e con le caratteristiche del caso, l'ordinanza sindacale potrà regolare le procedure in oggetto mediante il ricorso alle aree, strutture e servizi del medesimo ecocentro comunale.
- A seguito del compimento del processo di trasformazione naturale del rifiuto in prodotto finale ammendante, i Comuni disporranno del medesimo secondo le proprie necessità di utilizzo in aree verdi comunali ovvero cedendolo a terzi secondo regolamentazioni definite dai propri organi istituzionali in conformità alle norme vigenti, ferma restando la verifica semestrale del possesso dei requisiti di cui al D.Lgs n. 75/2010 per il cumulo di ammendante prodotto;

RICHIAMATI

- l'art. 191 e gli artt. 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 del D.Lgs n. 152/2006 relativi alle modalità di trasporto, contabilizzazione e autorizzazione delle attività di gestione dei rifiuti;
- l'articolo 192 del D.Lgs n. 152/2006 commi 1-4 relativi al "divieto di abbandono" e il Titolo VI Capo I "sanzioni"
- l'ordinanza n. 12 del 13.03.2015, pubblicata all'albo pretorio del Comune di Dorgali in data 18.03.2015, avente ad oggetto: "*Lotta e contenimento del Punteruolo rosso delle palme (Rhynchophorus ferrugineus). Recepimento dell'ordinanza del presidente della regione n. 3 del 31/12/2013 avente ad oggetto Disposizioni urgenti in deroga alle procedure di trasporto, accumulo e compostaggio del materiale di risulta derivante dalle operazioni di abbattimento di palme infestate da punteruolo rosso nel territorio regionale, emanata ai sensi dell'art. 191, c.1 del D. Lgs 152/2006*";
- l'ordinanza n. 52 del 15.09.2015, pubblicata all'albo pretorio del Comune di Dorgali in data 18.09.2015, di reiterazione per ulteriori sei mesi dell'ordinanza n. 12 del 13.03.2015 nella parte in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti, lasciando invariato quant'altro previsto nell'ordinanza in questione;

VISTO L'ART. 50, COMMA 5, E 54 COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATA

- l'imminente scadenza del periodo di validità dell'ordinanza n. 52 del 15.09.2015 per la parte in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti, fissata in n. 6 mesi dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio Comunale (18.09.2015);
- l'urgenza di provvedere al fine di eliminare l'emergenza ambientale e di igiene pubblica che il fatto sopraindicato rappresenta, nonché il possibile grave rischio per l'incolumità pubblica correlato alla caduta al suolo di parti vegetali e/o piante di palma infestate;
- la necessità di reiterare per ulteriori 6 mesi a decorrere dal 18.03.2016 l'ordinanza n.52 del 15.09.2015 per la parte in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti, lasciando invariato quant'altro previsto nell'ordinanza in questione e nell'ordinanza n.12 del 13.03.2015;

RAVVISATA

- la competenza del Vice Sindaco, in assenza del Sindaco, a reiterare la citata ordinanza n. 52/2015;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO

- reiterare per ulteriori 6 mesi a decorrere dal 18.03.2016 l'ordinanza n.52 del 15.09.2015 nella parte in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti, lasciando invariato quant'altro previsto nell'ordinanza in questione e nell'ordinanza n.12 del 13.03.2015 che si intendono integralmente richiamate;

PER TUTTE LE RAGIONI SOPRA ESPOSTE

ORDINA

A tutti i proprietari e/o detentori, a qualunque titolo, di palme presenti nella giurisdizione comunale:

- è reiterata per la parte in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti e con effetto dal 18.03.2016, l'ordinanza n.52 del 15.05.2015 avente ad oggetto:
REITERAZIONE ORDINANZA N. 12 DEL 13.03.2015 AVENTE AD OGGETTO: "*Lotta e contenimento del Punteruolo rosso delle palme (Rhynchophorus ferrugineus). Recepimento dell'ordinanza del presidente della regione n. 3 del 31/12/2013 avente ad oggetto Disposizioni urgenti in deroga alle procedure di trasporto, accumulo e compostaggio del materiale di risulta derivante dalle operazioni di abbattimento di palme infestate da punteruolo rosso nel territorio regionale, emanata ai sensi dell'art. 191, c.1 del D. Lgs152/2006*" nella parte in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti. ;
- resta invariato quant'altro previsto nelle citate ordinanze n. 12 del 13.03.2015 e n.52 del 15.09.2015 che si intendono integralmente richiamate;

AVVISA CHE

- la presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio del Comune di Dorgali e comunicata, così come previsto dall'art. 191, comma 1, del D-Lgs. 152/2006 e s.m.i, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare, al Ministro della Salute e Ministero delle Attività Produttive ed inoltre è fatta comunicazione al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ed al Presidente della Provincia;
- la validità della presente ordinanza, per la parte in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti, è fissata in n. 6 mesi a decorrere dal 18.03.2016.

INFORMA CHE

- a norma dell' art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, entro 60

giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120
giorni dalla data di notificazione

Dorgali, 18.03.2016

IL VICE SINDACO
ANNA MONNE